



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 3 di data 19 gennaio 2018

OGGETTO:

Affidamento, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., del servizio di manutenzione/tutture presso l'Istituto Culturale Ladino e il Museo Ladino di Fassa alla ABC DOLOMITI SOC. COOP. SOC. con sede a Cavalese (TN) via Pizzegoda, 8 P. I.V.A. 02240510228

Codice CIG **Z9C21C9B03** - (Impegno di spesa di Euro 21.886,80 – Capitolo 51260)

IL DIRETTORE

- verificato che il contratto per il servizio di manutenzione/tuttofare dell'Istituto Culturale Ladino e del Museo Ladino di Fassa con la Cooperativa ABC di Cavalese (TN) autorizzato con determinazione de Direttore n. 146 di data 30 dicembre 2016 si è concluso in data 4 dicembre 2017;
- constatato che, da parte del Museo Ladino persiste la necessità di esternalizzare i seguenti servizi:
 - ✓ imbiancatura espositori e pareti allestitivie;
 - ✓ controllo luci e fibre ottiche;
 - ✓ riordino e pulizia scaffalature del magazzino;
 - ✓ lavori di piccola manutenzione dell'impianto elettrico e informatico del Museo ladino;
 - ✓ controllo periodico del corretto funzionamento delle caldaie e del termo-ventilconvettore;
 - ✓ sfalcio dell'erba del giardino e del prato antistante le sedi, potatura arbusti sede ICL;
 - ✓ pulizia degli spazi esterni del Museo e dell'Istituto Culturale Ladino;
 - ✓ spalatura neve percorsi pedonali per l'accesso alle strutture;
 - ✓ trasporti con furgone Renault;
 - ✓ facchinaggio;
 - ✓ conferimento carta e materiale diverso al CRZ;
 - ✓ pulizia e piccola manutenzione degli oggetti appartenenti al patrimonio etnografico del museo;
 - ✓ assistenza nel riordino magazzino libri e negli allestimenti interni ed esterni alla sede museale (fiere, stand promozionali, mostre, ecc.).
- ritenuto che l'affidamento dei servizi sopradescritti ad un'unica ditta sia indispensabile e conveniente, perché sarebbe sicuramente più complicato ed anche dispendioso, stante la diversità dei lavori oggetto dell'incarico, cercare di volta in volta singole imprese idonee e disponibili ad effettuare i diversi interventi in tempi brevi, e perché non è sempre possibile quantificare a priori durata e costo dei lavori, specialmente per quanto riguarda interventi specifici o che necessitano di immediatezza ed urgenza;
- considerate le attività programmate per l'anno 2018, il Direttore dell'Istituto ed il Funzionario Responsabile del Museo Ladino dott.sa Daniela Brovadan hanno quantificato in n. 920 ore il monteore annuo indispensabile per soddisfare le esigenze della sede dell'istituto ed in particolar modo della sede del Museo ed hanno stabilito che tale monteore verrà suddiviso fra le due sedi e gestito in modo flessibile settimanalmente dal Responsabile del Museo ladino sulla base delle esigenze organizzative e necessità dell'ente;
- ritenuto indispensabile, al fine di poter svolgere al meglio le attività oggetto dell'incarico, che l'incarico abbia i seguenti requisiti:

- ✓ conoscere la lingua italiana;
 - ✓ aver conseguito la patente di categoria B da almeno 1 (uno) anno;
 - ✓ essere a conoscenza delle corrette modalità di funzionamento e utilizzo dell'elevatore elettrico senza operatore a bordo e del decespugliatore;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l'attività contrattuale e l'amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento;
 - vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018" ed in particolare le disposizioni relative all'acquisto di beni e servizi di cui all'allegato A, punto 2, lettera h) ;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad oggetto "modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23" e la circolare della Presidenza di data 21 agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572;
 - visto l'art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi"; introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 36ter 1 della L.P. 23/1990";
 - viste la deliberazione della Giunta provinciale n. 1232/15 dd. 20 luglio 2015 come modificata dalla deliberazione n. 571 dd. 18 aprile 2016 e la deliberazione n. 1795 dd. 14 ottobre 2016 avente ad oggetto "Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della legge provinciale 23/990 e dei "prezzi di riferimento", ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 7 della Legge provinciale 23/1990 e delega all'APAC per la relativa attuazione" e rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tale tipologia di servizi;
 - accertata l'impossibilità di acquisire il servizio in oggetto attraverso il mercato elettronico provinciale ME-PAT ed attraverso quello nazionale CONSIP;
 - ritenuto pertanto di procedere in autonomia all'acquisizione del servizio e pubblicato pertanto in data 15 novembre 2017 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale un avviso di preinformazione, nel quale si invitavano le ditte interessate a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi elencati a manifestare il proprio interesse entro il giorno 7 dicembre 2017;
 - preso atto che le seguenti ditte hanno manifestato il proprio interesse in tempo utile e sono state pertanto invitate e presentare la loro migliore offerta:
 - ABC Dolomiti società coop. soc. (prot. n. 1778 di data 29.12.17);

- Lavoro e occupazione società cooperativa sociale (prot. n. 1780 di data 29.12.17);
 - Dorich David (prot. n. 1779 di data 29.12.17);
 - Lavoro-Società cooperativa sociale (prot. n. 1781 di data 29.12.17);
- verificato che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano pervenute e custodite in cassaforte le offerte delle seguenti imprese:
- 1) DORICH DAVID
 - 2) LAVORO & OCCUPAZIONE SOC. COOP.SOC.
 - 3) ABC DOLOMITI SOC. COOP. SOC.
- preso atto che la Lavoro soc. coop. soc. ha comunicato in data 10 gennaio 2018 (ns. prot. 43/2018) la sua impossibilità a presentare l’offerta;
- visto il verbale di data 15 gennaio 2018 con il quale è stata formata la seguente graduatoria:

N.	Ditta	Costo unitario (I.V.A. esclusa)
1	ABC DOLOMITI SOC. COOP. SOC	Euro 19,50
2	DORICH DAVID	Euro 21,50
3	LAVORO & OCCUPAZIONE SOC. COOP.SOC.	Euro 23,80

- constatato pertanto che la ditta che ha praticato il prezzo più basso è la ABC DOLOMITI SOC. COOP. SOC.;
- considerato che i costi esposti risultano congrui per le prestazioni richieste;
- visto l’art. 16 “criteri di aggiudicazione”, della citata legge come modificata con L.P. 2 agosto 2017, n. 9 ed in particolare il comma 2, lett. c), ed il comma 4, lett.b);
- visto per analogia l’art. 95 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017, che ha previsto al comma 4 lett. c) che il criterio del minor prezzo può essere utilizzato tra l’altro ”per i servizi e le forniture di importo fino a Euro 40.000,00”;
- vista la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell’AVCP (ora ANAC) che nel fornire indicazioni operative relativamente alle procedure negoziate senza bando ha evidenziato i principi di concorrenza e rotazione che formano parte integrante di tale procedura;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e delle direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciale 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- visto l’art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”, che ha modificato tra l’altro l’art. 31 della legge provinciale 2/2016, in materia di appalti relativamente alle garanzie;

- vista la circolare PAT/RFD330-0142568 di data 13 marzo 2017, avente ad oggetto Art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”: modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 “Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- visti gli artt. 93 e 103 del D. lgs 50/2016, in materia di garanzie, come modificato con D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- visto in particolare il comma 1 del citato art. 93 che ha previsto che per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 “è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo” e ritenuto pertanto di avvalersi di tale facoltà, tenuto conto del valore economico del contratto e della tempistica dello stesso;
- rilevato che l’importo del contratto non supera la soglia di affidamento diretto di Euro 46.000,00 più IVA di cui all’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4) della legge provinciale 23/1990;
- ritenuto pertanto di aggiudicare l’incarico alla ditta ABC DOLOMITI SOC. COOP. SOC. con sede a Cavalese (TN) via Pizzegoda, 8 P. I.V.A. 02240510228 al costo orario di Euro 19,50 (I.V.A. esclusa) per un totale di ore 920;
- rilevato altresì che la ditta aggiudicataria ha allegato all’offerta la documentazione di legge prevista nella richiesta di offerta;
- visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato decreto;
- vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
- dato atto che l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento sarà perfezionato tramite la stipula di apposita convenzione;
- vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”;
- visto l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- rilevato che l'imposta di bollo relativa alla stipulazione della convenzione oggetto del presente provvedimento è a carico della Cooperativa affidataria, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo è a carico dell'Ente Istituto, destinatario della prestazione;
- rilevato che la citata convenzione è da considerarsi soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, in base all'art. 10 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche;
- ritenuto di autorizzare l'avvio delle prestazioni anche nelle more della sottoscrizione della citata convenzione, tenuto conto della necessità di garantire il supporto all'attività didattica ed allestitiva programmata presso il Museo Ladino già a partire dai primi mesi dell'anno 2018;
- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- visto il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- dato atto che la fattura conseguente al presente provvedimento sarà soggetta al regime IVA del "reverse charge", di cui all'art. 17 del D.P.R. 633/1972, introdotto con legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella percentuale dell'80% rispetto al totale del costo del servizio, in ottemperanza a quanto stabilito con determinazione del Direttore n. 33 di data 4 marzo 2015 e che le operazioni contabili conseguenti al regime IVA del reverse charge saranno effettuate in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2, paragrafo 5.2., lett. e);
- dato atto inoltre che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dall'Istituto di corrispondere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche, alla ABC Dolomiti Cooperativa Sociale di Cavalese con sede in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, in 4 rate trimestrali posticipate rapportate alle ore effettivamente prestate, nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità contributiva ed assicurativa e previa verifica da parte della Direzione dell'Istituto della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato;
- vista la legge provinciale 7/1979 come modificata con legge provinciale n. 9 dd. 18 dicembre 2015, in materia di contabilità;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2 relativamente agli impegni di spesa;
- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017;
- accertato che, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio di previsione 2018-2020 gli enti sono autorizzati ad impegnare le spese previste nel bilancio 2018-2020 nei limiti del 70% di quanto stanziato su ciascun programma con esclusione delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti che quindi possono essere assunte per l'intero importo;

- ritenuto indispensabile garantire la continuità del servizio di manutenzione/tuttofare in considerazione della necessità di garantire il supporto all'attività didattica ed allestitiva programmata presso il Museo Ladino già a partire dai primi mesi dell'anno 2018;
- rilevato che la spesa complessiva di Euro 21.886,80 (I.V.A. inclusa) derivante dall'adozione del presente provvedimento, sarà impegnata con i fondi stanziati al capitolo 51260 del bilancio gestionale 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51260 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa alla ABC Dolomiti soc. coop. soc., con sede in Cavalese (TN) in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, ai sensi dell'art. 21, della legge provinciale 23/1990 e ss.mm. il servizio di manutenzione /tuttofare del Museo ladino per un totale di 920 ore nel periodo 22 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, da suddividersi settimanalmente con orario da concordare fra le parti e a seconda delle esigenze organizzative e allestitivo del Museo;
2. di perfezionare l'affidamento di cui al precedente punto, mediante la stipula di apposita convenzione, in conformità allo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di quantificare la spesa derivante dal presente provvedimento in complessivi € 21.886,80 (I.V.A. 22% inclusa)
4. di corrispondere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche, alla ABC Dolomiti Cooperativa Sociale di Cavalese con sede in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, l'importo di cui al punto 3), in 4 rate trimestrali posticipate rapportate alle ore effettivamente prestate, previa attestazione da parte del Museo della regolare esecuzione dei servizi effettuati;
5. di dare atto che la fattura conseguente al presente provvedimento sarà soggetta al regime IVA del "reverse charge", di cui all'art. 17 del D.P.R. 633/1972, introdotto con legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella percentuale dell'80% rispetto al totale del costo del servizio, in ottemperanza a quanto stabilito con determinazione del Direttore n. 33 di data 4 marzo 2015;
6. di autorizzare le operazioni contabili sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale 2018-2020, conseguenti al regime IVA del "reversa charge" per l'importo di cui al punto precedente, in conformità al D.lgs 118/2011 e all'allegato 4/2 paragrafo 5.2, lett. e);

7. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 21.886,80 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 51260 del bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
8. di autorizzare l'avvio delle prestazioni di cui al precedente punto 1) anche nelle more di sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2), tenuto conto della necessità di garantire l'avvio tempestivo del servizio.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51260	2018	IMP. 15	€ 21.886,80

Vigo di Fassa, 19 gennaio 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

ISTITUTO CULTURALE LADINO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/TUTTOFARE DEL MUSEO LADINO

PER IL PERIODO 22 GENNAIO 2018-31 DICEMBRE 2018

Tra i signori:

1) Chiocchetti Fabio, nato a Moena (TN) il 24.06.1953, Direttore dell'ISTITUTO CULTURALE LADINO, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto (codice fiscale dell'Istituto 00379240229)-----

2) Tomasini Kettj, nata a Cavalese (TN) il 19.01.1982 residente a Valfloriana in via Casanova, 22, presidente e legale rappresentante della Cooperativa "ABC Dolomiti" società cooperativa sociale, con sede legale a Cavalese (TN), in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, iscritta presso il registro delle imprese di Trento al n. 02240510228, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della predetta società che legalmente rappresenta, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto Sociale-----

-----PREMESSO-----

- che con determinazione del Direttore n. XX di data 19 gennaio 2018, si è provveduto ad affidare alla Cooperativa "ABC Dolomiti" società cooperativa sociale, con sede legale a Cavalese (TN), in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, il servizio di manutenzione/tuttofare del Museo Ladino-----

-che la Cooperativa Sociale "ABC Dolomiti" è una cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.381 e ss.mm., e che la stessa è iscritta nel registro delle Cooperative della Provincia di Trento alla categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" di seguito denominata cooperativa-----

-----TUTTO CIÒ PREMESSO-----

Tra l'Istituto Culturale Ladino e la Cooperativa Sociale "ABC Dolomiti" si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART. 1 Oggetto del disciplinare. L'Istituto Culturale Ladino, di seguito denominato "Istituto", come sopra rappresentato, affida alla Cooperativa Sociale "ABC Dolomiti", con sede legale a Cavalese (TN), in via Pizzegoda, 8 C.F. 02240510228, iscritta presso il Registro delle imprese di Trento n. 02240510228, di seguito denominata "Cooperativa", che, come sopra rappresentate, accetta ed assume, il servizio di manutenzione ordinaria/tuttofare del Museo Ladino di Fassa, con prestazione di un totale massimo pari a 920 ore da distribuire nel periodo 22 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 in accordo con la responsabile del Museo ladino. Il servizio consiste principalmente in:

- lavori di ordinaria manutenzione presso la sede del Museo Ladino e dell'Istituto Culturale Ladino, così come presso le sezioni dislocate sul territorio del Museo quali la Segheria di Penia, il *Molin de Pèzol* e la *Mèlga* di Pera, il *Segat a Meida* e la mostra la *Gran Vera* a Moena;
- lavori di piccola manutenzione dell'impianto elettrico e informatico del Museo ladino;
- controllo periodico del corretto funzionamento delle caldaie e del termo-ventilconvettore, e delle fibre ottiche;
- sfalcio dell'erba del giardino e del prato antistante le sedi, potatura arbusti sede ICL;
- pulizia degli spazi esterni del Museo e dell'Istituto Culturale Ladino;
- spalatura neve percorsi pedonali per l'accesso alle strutture;
- trasporti con furgone Renault, controllo e manutenzione mezzi di servizio ICL;
- facchinaggio;
- conferimento carta e materiale diverso al CRZ;
- pulizia, piccola manutenzione e riordino degli oggetti appartenenti al patrimonio etnografico del museo;
- assistenza nel riordino magazzino libri e negli allestimenti interni ed esterni alla sede museale (fiere, stand promozionali, mostre, ecc.)

ART. 2 Finalità del disciplinare. La Cooperativa dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la stipula del presente disciplinare è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381.-----
La Cooperativa si impegna pertanto a porre in essere sotto la propria esclusiva responsabilità tutti gli adempimenti a tal fine necessari, previsti dalla predetta legge 8 novembre 1991, n. 381, e della vigente normativa, sollevando con ciò l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità.-----

ART. 3 Durata del servizio. Il servizio ha durata dal 22 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il

servizio potrà essere disdettato prima del termine da una o dall'altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di mesi uno.-----

ART. 4 Compenso. Per il servizio prestato l'istituto corrisponde alla Cooperativa un corrispettivo orario di € 19,50 oltre all'I.V.A. Il pagamento del predetto corrispettivo sarà effettuato a scadenza trimestrale in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura e previa verifica del regolare svolgimento del servizio-----

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine la cooperativa si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La cooperativa si impegna altresì a consegnare all'amministrazione i contratti sottoscritti con subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari-----

ART. 5 Tutela dei lavoratori. La cooperativa è tenuta ad ottemperare agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore. Le autorità che possono fornire le necessarie informazioni in merito ai suddetti obblighi sono le seguenti: INPS –INAIL – Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. La Cooperativa è obbligata ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, e dagli accordi integrativi locali. La medesima è obbligata altresì ad applicare il disciplinare e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione ed anche nei rapporti con i soci. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dall'Istituto o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'istituto comunicherà alla cooperativa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di

cui sopra, potendosi provveder anche d'ufficio. Detto provvedimento di sospensione decadrà al momento in cui dall'Ispettorato del lavoro sia stato accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la cooperativa non può opporre eccezione alcuna all'istituto, né ha titolo al risarcimento danni. --
-La cooperativa deve assolvere agli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'incarico; tale assolvimento è da accertarsi mediante l'acquisizione della dichiarazione unica della regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.).-----

ART. 6 Sicurezza. La cooperativa, senza diritto di alcun compenso, è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di prevenzione e protezione-----

ART.7 Oneri a carico della cooperativa. La Cooperativa deve dotare il proprio personale di divise, di tesserini di riconoscimento nominativi e fornire allo stesso i necessari dispositivi di prevenzione individuale (D.P.I.) previsto dalle normative vigenti.-----

ART.8 Risoluzione. Fatto salvo quanto previsto dal codice civile, al servizio può essere data disdetta anche prima della scadenza ed in deroga ai termini previsti, salvo il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) In caso di ingiustificata sospensione del servizio, di prestazioni non conformi a quanto prescritto dal presente disciplinare e di ripetuta infrazione alle presenti norme, debitamente accertate e notificate, la cui frequenza e gravità non garantiscano il corretto andamento del servizio e la sicurezza degli operatori e degli utenti, fatto salvo i casi di forma maggiore;-----
- b) quando il contraente si renda colpevole di frode;-----
- c) quando l'appaltatore ceda ad altri in tutto o in parte i diritti e gli obblighi inerenti il servizio appaltato;-----
- d) quando l'ammontare della penale di cui al successivo articolo 11 superi il 10% dell'ammontare netto previsto dal presente disciplinare;-----

ART.9 Subappalto e cessione del disciplinare. Non sono ammessi né il subappalto né la cessione del presente disciplinare.-----

ART.10 Controlli e ispezioni. L'Istituto può effettuare controlli sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle norme disciplinari senza necessità di preavviso, in corrispondenza delle liquidazioni mensile e ogni altra volta ritenuta necessaria, redigendo apposito rapporto.-----

Eventuali inottemperanze al presente disciplinare riscontrate verranno valutate in contraddittorio tra le parti e di quanto scaturito si redigerà apposito verbale che sarà consegnato, per il provvedimento del caso sia alla cooperativa che all'Istituto.-----

In caso di controversi la cooperativa non deve mai per nessun motivo rallentare o sospendere il servizio.-----

ART.11 Penale. Per disservizi o inefficienze imputabili all'appaltatore, ed accertate dal rapporto di cui al primo comma del precedente articolo 10, l'Istituto applicherà una penale proporzionata fino al massimo di Euro 150,00 giornaliera. In tal caso l'Istituto potrà far intervenire altre ditte o personale proprio, per completare il lavoro non eseguito, addebitando le spese all'appaltatore, con riserva di procedere giudizialmente per risarcimento danni.-----

E' sempre fatta salva la rifusione dei maggiori danni che dovessero derivare all'istituto per ed in causa di ogni inadempimento. -----

La penale deve essere versata entro 30 giorni dalla data di intimazione. In difetto le penali saranno dedotte in misura coerente mediante trattenuta sui crediti della cooperativa. -----

ART.12 Decadenza. La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, qualora la cooperativa sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. Sono altresì cause di risoluzione la perdita da parte della cooperativa dello status di società cooperativa sociale di cui alla legge 08 novembre 1991, n. 381, ovvero la sua cancellazione dal Registro delle Cooperative della Provincia di Trento alla categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".-----

--**ART.13 Capacità a contrarre.** La sig.ra Tomasini Kettj, legale rappresentante della cooperativa, dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 19 settembre 1993, n. 369 convertito nella L. 15.11.1993 n. 461 n. 55 e s.m.-----

ART. 14 Codice di comportamento. La Cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti strumentali della Provincia approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1217 del 18 luglio 2014.-
L'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento vige anche nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo, di imprese che forniscono beni o servizi e che realizzano opere a vantaggio dell'amministrazione.-----

ART.15 Elezione di domicilio. Agli effetti tutti del presente disciplinare, compresi quelli esecutivi, l'Istituto elegge il proprio domicilio presso la propria sede a Vigo di Fassa in strada de la Pieif, 7.-----

ART.16 Foro competente. Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente disciplinare, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Trento.-----

Vigo di Fassa,

Il Direttore

Il rappresentante legale della cooperativa ABC DOLOMITI

(dott. Fabio Chiocchetti)

(Kettj Tomasini)

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 3 di data 19 gennaio 2018

Vigo di Fassa, 19 gennaio 2018

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -